

REG. 1/2024
RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
(CCII)

Rep. n. 16/2024 del 14/02/2024
SENT. N. 14/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 2-1/2023 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da ACERRA ALFONSO, codice fiscale (CRRLSN85L29C495H), nato a Cercola (NA) il 29.07.1985 e residente a Palma Campania (NA) in via Querce, 101 tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Roberto Stampati ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'istante ha depositato in data 09.01.2023 ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Roberto Stampati.

A seguito della richiesta di chiarimenti, l'OCC depositava un' integrazione del piano di ristrutturazione proposto a seguito del decreto di chiarimenti emesso dal G.D. in data 10.01.2023 e comunicato all'OCC in data 24.02.2023 e il giudice, con decreto del 22.03.2023, disponeva l'apertura del procedimento.

A seguito di ulteriore decreto di chiarimenti emesso dalla scrivente in data 17.05.2023 e letta la relazione integrativa dell'OCC depositata in data 05.06.2023 nella quale si dava atto che " *l'Agenzia delle Entrate Riscossione, come precisato nella nota inviata il 2 maggio, ha fatto pervenire, tramite PEC, la dichiarazione di credito da cui si evince che il totale privilegiato dovuto ammonta a euro 44,26, il totale chirografario è pari a euro 3.174,74 per un totale complessivo di euro 3.219,00. Alla luce di tale precisazione dunque, si rende necessario apportare anche una modifica all'originario piano presentato... non emerge il credito della Sogert spa, che è stato totalmente pagato e di cui si allegano i versamenti effettuati dal ricorrente. Stante l'intervenuta dichiarazione dell'ADER, quindi, qualora venisse accolto il presente nuovo piano, decadrebbe la precedente domanda di Rottamazione quater, già presentata*", il giudice, alla luce delle osservazioni dei creditori e della modifica apportata al piano, con decreto del 14.06.2023, disponeva procedersi alla rinnovazione dei termini della procedura in quanto ai sensi dell'art. 70 CCI " il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza".



All'esito di ulteriore decreto di sollecito all'OCC emesso dalla scrivente in data 12.12.2023 e in seguito al riscontro dell'OCC avvenuto in data 05.02.2024, il procedimento risulta maturo per la decisione.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che "il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento".

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

1. sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Palma Campania;
2. l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
3. il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
4. non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto il ricorrente non è già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, personale e lavorativo, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente così come risulta dalla relazione dell'OCC. In particolare, il nominato OCC, nel riferire sulla genesi e le cause del



sovraindebitamento ha così argomentato (cfr. relazione in atti): *“L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e il controllo della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto tenutosi in data 2 agosto 2022, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento del signor Acerra Alfonso... Le ragioni che hanno comportato la crisi da sovraindebitamento vengono di seguito riassunte. Acerra Alfonso... nel 2008 ... contrasse matrimonio... Dal matrimonio nascono due bambini....*

...Nel 2008 locò il primo alloggio al canone mensile di 350,00. Acquistarono il mobilio e aprirono la prima finestra finanziaria accendendo un prestito per sostenere le spese.

Da questo momento in poi la famiglia soffrì una situazione finanziaria che si aggravò ogni giorno di più |

..Nel 2014 il signor Acerra ottenne il trasferimento Nella nuova sede prese in locazione un appartamento al canone mensile di 550 oltre 50 euro di condominio. Per poter rendere confacente alle loro necessità l'appartamento provvide, a proprie spese, a sostenere i costi di ristrutturazione per complessivi 7.000 euro circa.... Il gravame assunto il mantenimento hanno determinato la crisi da sovraindebitamento che sta tentando di risolvere aderendo alle disposizioni previste dalla L. 3/2012. Proprio per fare fronte alle crescenti esigenze familiari è stato costretto, nel tempo, a contrarre una serie di finanziamenti, con diverse società, tutti onorati fino a quelli attuali che, purtroppo, stando alla precaria situazione finanziaria, non possono, all'occorrenza, essere soddisfatti”;

5. al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 67, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;
6. è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente è titolare di un solo bene mobile, quale l'autovettura di appartenenza, nonché di un reddito da lavoro dipendente pari a circa euro 2.400,00/2.500,00 euro , per 14 mensilità, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 122.395,05 (al lordo delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione nella misura determinata di 1.683,60 spettante all'OCC al netto degli acconti),



risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 2.100/2.200 mensili;

7. preso atto che la durata del piano è di circa 10 anni (pari a 120 mesi) e che l'attivo messo dal debitore al lordo dei costi in prededuzione, è pari ad € 44.847,43, che saranno versati mediante rate mensili di importo variabile (ripartita come precisato in relazione integrativa) con previsione del pagamento integrale dei creditori in prededuzione nonché dei creditori privilegiati e il pagamento di tutti i creditori chirografari nella misura del 37% attraverso bonifico bancario, il tutto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'omologazione del piano;
8. sussistono le valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B., nonché di maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente.

Tanto premesso, a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCI. risultano pervenute contestazioni e precisazioni da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, sicchè occorre procedere al loro esame.

In particolare, risultano pervenute, come risulta dalla relazione integrativa dell'OCC, le osservazioni del creditore IBL, le quali possono così riassumersi: 1) mancato adempimento degli obblighi di comunicazione ex art. 70, comma 1, CCII; 2) legittimazione di IBL a sollevare eccezioni ex art. 69, comma 2, CCII; 3) colpa grave nel sovraindebitamento del sig. Acerra.

In merito a tali osservazioni, si osserva quanto segue.

In via preliminare, va dà atto che la paventata lesione del contraddittorio conseguente alla mancata trasmissione da parte dell'OCC al creditore della documentazione afferente il piano risulta sanata dalla scrivente con il decreto del 14.06.2023 di rinnovazione dei termini processuali, con il quale è stato, tra l'altro, disposto "*che la proposta, sia quella originaria sia quella da ultimo modificata, la relazione dell'OCC e relativa integrazione, i relativi allegati, la relazione depositata in data 05.06.2023 e il decreto di apertura originario siano nuovamente comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore*", adempimento che risulta eseguito come da documentazione in atti; pertanto, alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa può ritenersi sussistente.

Passando, ora all'esame dei motivi di contestazione, il creditore IBL sostiene: a) la propria legittimazione alla proposizione dell'opposizione all'omologazione, non potendo nei propri confronti operare la sanzione di cui all'art. 69 comma 2 CCII, avendo ben operato ed, anzi, avendo



effettivamente svolto regolarmente l'accertamento del merito creditizio del sig. Acerra, finendo per essere sviata dalle false dichiarazioni rese sul punto dal medesimo sig. Acerra; b) deduce che l'esame condotto dall'OCC è comunque inidoneo a consentire di ritenere il creditore in colpa, in quanto *"non ha accertato che, al netto delle somme vincolate alla rata di debito, il reddito del Proponente mantenesse quanto meno il livello dato da "l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"; c) "che, ad ogni modo, se pure venisse ravvisata la (inesistente) negligenza di IBL, questa precluderebbe all'esponente unicamente la eccezione di convenienza della procedura di liquidazione rispetto alla omologa del piano di ristrutturazione qui proposto"; 4) "che se pure venisse ravvisata la (inesistente) negligenza di IBL, questa non si tradurrebbe in una esimente della colpa grave e/o mala fede del sovraindebitamento del sig. Acerra, trattandosi di altro piano di valutazione, come visto"*.

Si osservi in diritto.

Come è noto, ai sensi dell' art. 69 comma 2 CCII *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta"*.

Il legislatore della riforma ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse agendo sia in una logica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

La ratio è certamente quella di dare maggior rilievo al cd. concorso di colpa del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis T.u.b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che, nel caso, potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal



consumatore stesso (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023: “Ai fini dell’esclusione della facoltà di opporsi all’omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall’art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l’ente finanziario, all’atto dell’erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione”). Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l’attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020; Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018; cfr. Tribunale Lamezia Terme, 16 Dicembre 2021, che si è espresso nei seguenti termini: “sotto il profilo soggettivo, il novellato art 7 co. 2 lett. d-ter) l. 3/2012 condiziona l’ammissibilità (e, successivamente, l’omologazione) all’esclusione della circostanza che il debitore abbia determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, per cui la condotta negligente del debitore, ove sussistente, ben può essere qualificata come connotata da colpa lieve, ogni qualvolta risulti indotta dall’accondiscendenza manifestata dai soggetti qualificati con cui il debitore ha contrattato i finanziamenti, in carenza peraltro di comportamenti fraudolenti o dolosi delle parti che abbiano inciso sulla formazione della volontà dei finanziatori nella fase delle trattative volte all’elargizione dei plurimi prestiti”; più di recente cfr. Tribunale di Torre Annunziata 5 marzo 2023: “non è seriamente argomentabile che un operatore professionale, quale senza dubbio è l’istituto di credito, dal quale esigere una diligenza qualificata nell’adempimento delle proprie funzioni (cfr art. 1176, 2° comma, cc), faccia esclusivo affidamento sulle informazioni fornite dal cliente al fine di formarsi il proprio convincimento sul grado di affidabilità finanziaria di questi, in presenza di un flusso informativo dedicato agli intermediari finanziari posto a tutela della stabilità del sistema finanziario. L’onere della prova di aver condotto una istruttoria approfondita diretta a valutare le capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, ricade sull’intermediario finanziario stesso, la cui difesa si è però concentrata sulla dichiarazione asseritamente mendace di (mercé la compilazione del questionario sul merito creditizio), non potendosi ribaltare l’onere di valutazione del merito creditizio, che incombe sull’intermediario finanziario, nella arbitraria determinazione di ulteriori obblighi dichiarativi a carico del cliente cui addebitare la scarsa veridicità delle affermazioni rese ma la cui verifica costituisce precipuo obbligo a posto a carico della controparte del rapporto negoziale, avendone i mezzi, per effetto ex lege eseguite già a monte”).



Orbene, nel caso di specie, va osservato che il creditore opponente non ha articolato motivi di opposizione relativi alla convenienza della proposta, che certamente gli sarebbero preclusi ex art. 69 comma II CCII: invero, benchè le valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B. non siano state, come rilevato dal creditore, correttamente eseguite, quanto meno con riferimento al finanziamento concesso da IBL nell'anno 2018, in quanto obliterano la considerazione di pregressi debiti rispetto a quelli concessi da IBL negli anni 2018 e 2021, certamente esistenti, tenuto conto della documentazione prodotta in atti (opposizioni a decreto ingiuntivo e sentenze) dalla quale emerge la concessione di ulteriori finanziamenti in favore del debitore negli anni 2011-2012-2013-2014, ciononostante, al creditore, certamente, sarebbe preclusa l'opposizione per c.d. ragioni di convenienza, tenuto conto del finanziamento concesso nell'anno 2021, in quanto in relazione a tale secondo finanziamento concesso da IBL può affermarsi che l'istituto bancario fosse a conoscenza del pregresso finanziamento, da essa stessa erogato e rispetto al quale certamente è riscontrabile la dedotta violazione del c.d. concorso di colpa del creditore, non avendo svolto una doverosa e preliminare valutazione del relativo merito creditizio.

Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell'istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità del cliente (per cui vedi infra), risulta preclusa al creditore la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell'OCC, che i finanziamenti stipulati con IBL, o quanto quello relativo all'anno 2021, abbia determinato un aggravamento della situazione debitoria.

Né ad escludere tale responsabilità, vale la considerazione delle false dichiarazioni rese dal debitore in sede di erogazione da parte di IBL dei finanziamenti degli anni 2018 e 2021, le quali, secondo le deduzioni del creditore, sarebbero rilevanti anche per la configurabilità del dolo e/o della colpa grave in capo al debitore (ulteriore motivo di opposizione all'omologazione), il cui riscontro renderebbe la proposta ex sé inammissibile.

Sul punto va osservato quanto segue.

Come è noto, ai sensi dell'art. 69 CCII "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se...ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Tale requisito di ammissibilità riprende, senza modificazioni, i recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori, il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi, introducendo importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012 e declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei



requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter) e prevedendo, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore non più l' assenza di colpa (il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali) , ma l'esclusione di colpa grave, malafede o frode.

Emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: in sede di omologa, infatti, spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Ciò non significa che il giudizio di meritevolezza sia del tutto estraneo alla ratio legis della riforma che, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza, ha chiarito che essa: 1) in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter); 2) in secondo luogo, non coincide più con l'assenza di colpa (ravvisabile laddove il giudice escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali), ma con l'assenza di colpa grave, malafede o frode.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito "ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a



quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte" (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il novellato disposto normativo di cui all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, oggi art. 69 CCII, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'OCC - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.



Tuttavia, va, altresì, precisato, che il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, quando il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, può risultare giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis.

Tanto premesso, quanto al requisito dell'assenza di colpa grave nella causazione dell'indebitamento, va osservato che secondo quanto emerge dai documenti e dalla relazione dell'OCC, il ricorrente si è progressivamente indebitato a partire dall'anno 2011 (come evincibile dalla documentazione versata in atti)

: l'impossibilità di fare fronte regolarmente ai propri debiti risulta quindi determinato da eventi indipendenti dalla volontà del debitore ; il successivo aggravamento della situazione di indebitamento risulta , pertanto, riconducibile alla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, che il ricorrente ha individuato come unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a far fronte alle esigenze familiari.

Pertanto, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, in quanto il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità.

Né ritiene il Tribunale condivisibile la prospettazione offerta da IBL , la quale osserva che il ricorrente ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, così determinando colposamente lo stato di sovraindebitamento ed altresì compiendo atti in frode alla legge, avendo dolosamente omesso di informare l'istituto bancario, al momento della richiesta di accesso al credito, della presenza di pregressi ulteriori finanziamenti: occorre, invero, precisare che l'omessa informazione da parte del debitore dei finanziamenti pregressi stipulati non possa incidere sul profilo della meritevolezza, emergendo una chiara violazione dei doveri di verifica del merito creditizio da parte della società finanziaria che non può essere limitato a una mera compilazione di un questionario da parte del debitore, atteso che l'art. 124 bis TUB fa riferimento a "informazioni adeguate" e che lo stesso art. 124 bis TUB prevede "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."

Ciò in un'ottica di maggior grado di prudenza e diligenza che la connotazione professionale del finanziatore implica nella fase precontrattuale e nella valutazione del merito creditizio, la cui



valutazione non può essere fondata solo su uno dei due sistemi previsti dall'art. 124 bis TUB ma la raccolta di informazioni, sia tramite banche dati che tramite le informazioni assunte dal consumatore, devono essere integrate al fine di fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio e ciò in linea con i principi sottesi alla Direttiva 2008/48/CE.

Inoltre, non vi è la prova che il ricorrente, nel momento in cui richiedeva l'erogazione dei finanziamenti che hanno determinato il proprio indebitamento, abbia agito con colpa grave, malafede o frode, tenuto conto dei finanziamenti pregressi di importo non considerevole, sicchè ritiene il Tribunale che all'epoca dei fatti il debitore non abbia agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento.

In definitiva, quanto alle prospettate "mala fede" o "frode" da parte del debitore nella richiesta dei finanziamenti al creditore IBL, ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dal debitore, consistita nell'aver omesso di dichiarare l'esistenza di pregressi finanziamenti, come risulta dai questionari informativi agli atti, sia priva di valenza causale circa l'evento costituito dall'erogazione dei due finanziamenti: deve, invero, ritenersi che spetti al creditore che affermi la sussistenza della "mala fede" o della "frode" fornire prova, eventualmente mediante elementi indiziari, non solo di fatti idonei ad essere in tal modo qualificati, ma anche dell'efficacia causale degli stessi in relazione alla formazione dell'indebitamento (come si desume chiaramente dalla formulazione letterale dell'art. 69 CCI, il quale prevede come condizione ostativa all'omologa la circostanza che il debitore abbia "determinato" la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). mentre nel caso di specie, una simile prova non può dirsi raggiunta, in quanto alla luce del reddito del debitore e dei non ingenti importi oggetto di finanziamenti pregressi, può affermarsi (in assenza di elementi che depongano in senso inverso forniti da IBL) che l'istituto bancario avrebbe egualmente erogato i finanziamenti in favore del debitore.

In conclusione, si ritiene che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato e, in mancanza di opposizioni validamente formulate, non risulta necessario esaminare specificamente la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ACERRA ALFONSO;



dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 13.02.2024

Il Giudice
dott.ssa Rosa Paduano

